

PROVINCIA DI TORINO

N. 39 del 04/09/2023

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL. N. 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113/2021.

L'anno duemilaventitre, addì QUATTRO, del mese di SETTEMBRE, alle ore sedici e minuti zero, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente in sala	Collegato da remoto	Assente
CHIONO Giambattistino - Sindaco	X		
CORBO Leonardo - Vice Sindaco	X		
MARCHETTO Federica - Assessore	X		
Totale presenti	3		
Totale assenti	0		

Assiste all'adunanza e redige il presente verbale il Segretario Comunale **BOVENZI Dott. Umberto**, presente in sala, il quale accerta l'identità dei componenti presenti, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL. N. 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n.14 in data 21/04/2023 esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio comunale n.15 in data 21/04/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Preso atto che l'art. 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n.

113, e, s.m.i., così dispone testualmente:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla*

composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*
4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*
5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;*
6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*
- 6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*
- 7.bis. *Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6;*
8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*

Dato atto che:

- il Comune di Busano, alla data del 31 dicembre 2022 (anno immediatamente precedente il primo del triennio in oggetto) ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, e precisamente pari a n. 5, calcolato secondo il metodo utilizzato per compilare il Conto Annuale per l'anno 2021, ai sensi della Circolare MEF n. 25/2022;
- il Comune di Busano, alla data del 31/12/2022, conta una popolazione di 1605 abitanti come risulta agli atti dell'Ufficio Servizi Demografici;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale, così dispone:

- all'art. 1, c. 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli

obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto altresì che il 22 settembre 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n° 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Preso atto che il suddetto Decreto Ministeriale così stabilisce:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”*
- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predettadata. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*
- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n° 197, che ha differito al 30 aprile 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

Visto altresì il decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

Visto altresì il decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e' stato nuovamente differito al 15 settembre 2023, determinando così il termine ultimo per l'approvazione del PIAO al 15 ottobre 2023;

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 30 giugno 2022, n° 132;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, come allegato alla presente deliberazione unitamente ai suoi 5 allegati;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 23/02/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 26/09/2022 di "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113/2021

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'assenza del Comitato dei Garanti per le pari opportunità;

Ritenuto di provvedere in merito;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che non deve essere rilasciato il parere di regolarità contabile di cui all'art.49del TUEL, non comportando il presente atto oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n° 113, e s.s.i., nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n°81 e del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022, n° 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, come allegato alla presente deliberazione unitamente ai suoi 5 allegati;
2. di dare atto, così come disposto dall'ANAC le PNA 2022, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione" e che a questa sezione si può rinviare tramite link dalla sottosezione "Disposizioni generali",
3. di dare altresì indirizzo al referente autorizzato di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025 al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai della pubblicazione dello stesso sul portale raggiungibile al sito: piao.dfp.gov.it;
4. di demandare al responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(CHIONO Giambattistino)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

27 SET 2023

Busano _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, 27 SET 2023 _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


